P E R

LO NEGOZIANTE DAVID GIROUD.

206

A somma ragione la buona fede fu detta essere il fondamento della giustizia (1). Ed egli in verità non fu il suo Tempio ad altro oggetto presso a quello di Giove nel Campidoglio inalzato, se non se per dimostrarne quanto ella necessaria, non che utile, fosse alla società, ed allo stato. Cosa, la quale, essendo stata da Ennio così bene intesa, fecegli egregiamente dire: *O fides alma, apta pinnis, & jusjurandum Jovis*. Or, se da tanto la privata buona fede venne mai sempre riputata, che direm noi, della pubblica ragionando? Egli non pertanto non fa mestieri, che altrimenti ne questioniamo, da che la cosa da per se stessa manifestissima si rende. Pur tuttavolta, chi il crederebbe! ciò si pone in questa causa in tanto contrasto, che, non che altri, che il maggior Tribunale, ed il più supremo, quale

(1) *Cicer. de offic. lib. 1. cap. 7.*

le la real Camera di S. Chiara è, ne dee dar ſentenza, conſigliandone S. M.

Sappiaſi dunque, che D. Gaetano Carelli, tra' molti negoziati, tenuti non ſolo col mercatante David Giroud, che con altri negozianti ancora, ſiccome il Chenevier, ed altresì i frate' Felicetti ſono, avea ſpezialmente comprati dal Giroud, a pro del quale è ſcritta la preſente difeſa, quando una quantità di orologi, e di tabacchiere, e di guaine d'oro, e di gioie, e quando altre mercanzìe, dicendo, che di continuo ne avea richieſte non men da Roma, che da tutta la Sicilia, ove egli tenea traffico di ſimili galanterìe. Ora poichè egli il Carelli la più gran parte delle prefate mercanzíe a credito comperava, rimaſe debitore del Giroud niente meno, che nella ſomma di ducati diciottomila ottocento, e dodici; per gli quali egli il Carelli ne gli fece lettere di cambio, ed inſieme con pubblico ſolenne ſtrumento ſe ne obbligò.

Quindi, eſſendoſene ſcorſo il meſe di luglio del 1768, entrando il Carelli a penſare, che nell' anno ſeguente dovea ſoddisfar di ſuo credito il Giroud, e la maniera non veggendo da poterlo fare, credè il migliore di dedurre il ſuo patrimonio nel ſupremo Magiſtrato del commercio, e colà tentare, ſe gli veniſſe mai deſtro, d' infermare, per quanto poteſſe, il credito del Giroud. Deduſſe dunque il ſuo patrimonio il dì 22 di agoſto. E quantunque tutti i contratti di compera, tenuti col Giroud, foſſero ſtati fatti con farvi precedere ſolenne ſtima delle mercanzíe, e ne aveſſe data ſempre doppia cautela, di lettere di cambio, cioè, e di pubblico ſtru-

men-

mento, ſiccome è ſolito tutto giorno dagli accorti mercatanti praticarſi; tuttavolta la neceſſità il coſtrinſe ad accuſare di frode il Giroud, e gli altri negozianti ſimilmente, affermando, eſſere ſtato ingannato nel prezzo di quelle, avendole eſſi valutate molto più di quanto effettivamente valevano. Per dar quinci a queſta ſua novella frode un qualche aſpetto di vero, dimandò, che il ſupremo Magiſtrato ſi foſſe aſſicurato de' libri mercantili del Giroud, e degli altri ſuddetti mercatanti ancora, co' quali avea egli negoziato; ſoggiungendo, che, poichè le mercatanzíe comperate, tutte eſiſtevano nel Banco di S. Eligio, onde preſentò tante cartelle di pegni, quante facevan la ſomma di ſettantaſettem la ſecento quarantaſette ducati, foſſero quelle riconoſciute da' prefati mercatanti per quelle ſteſſe da eſſoloro vendutegli.

Fu pertanto eletto commiſſario del patrimonio il degniſſimo Conſigliere D. Niccola Caracciolo, il quale per ordine del Magiſtrato andò di perſona a ſorprendere i libri mercantili degli anzidetti negozianti, e tutti cifrargli. Quinci una così ingente quantità di pegni, e tutti fatti in un medeſimo Banco, fece ad alcuni penſare, che frode ci foſſe ſtata. Nè la coſa eſſere altrimenti trovoſſi; imperocchè ſi conobbe, che colla intelligenza degli officiali del Banco, conſervadore de' pegni l' uno, e l'altro apprezzatore di eſſi, la roba ſi era pignorata infinitamente al di ſopra di quel, che valeva. E conoſcendoſi nel tempo medeſimo, che difficilmente il Banco poteva eſſere riſtorato da' ſuoi officiali, e molto meno dal Carelli, ſi proccurò quella iſtanza di coſtui, nella qual feceſegli

 dire

dire, che la frode al Banco si era fatta eziandio colla intelligenza del Giroud, e degli altri negozianti sopra menzionati.

Quel, che indi accadde, della presente ispezione non è, nè fa mestieri, che se ne ragioni. La Maestà del Re, in vista di una ben ragionata consulta della real Camera di Santa Chiara, tolse la causa dal supremo Magistrato del commercio; dichiarò nullo quanto si era fin allora operato; e si degnò ordinare, che nel S. C. avesse suo proseguimento il giudizio. Per più chiara intelligenza non pertanto di quel, che siegue, sarà bene far solamente motto, che, avendo il supremo Magistrato ordinato, che il commissario si portasse in casa Giroud, e degli altri menzionati mercatanti, per assicurarsi de' loro libri mercantili, mentre tanto eseguivasi, fu formato un atto dallo attitante della causa del tenor seguente: *Avanti del quale signor Consigliere commissario ha detto lo stesso David, che rispetto alle merci da lui vendute al Carelli, che da questo eransi pignorate, non incontrava riparo ripigliarsele in più volte con dispegnarle, e negoziarle, in vece di commettere in Ginevra delle nuove.*

In questo stato di cose il proccuratore del Banco si avvisò di fare istanza, dimandando la vendita de' pegni; ed in essa istanza non si peritò asserire, che quelli fossero di pertinenza del Giroud. Ma il Giroud, al quale fu questa istanza notificata, di presente rispose, che egli non avea alcuno interesse ne' pegni, nè che il Banco avea azione niuna contra di lui. Quì fu dal commissario ordinato sotto il dì 19 di febbraio del 1771, che, precedente apprezzo, si ven-

vendessero i pegni ; che nell' ordinato apprezzo si distinguesse quanto essi valevano, e quanto vender si potevano , intesi il Banco , il Giroud, ed il curatore del patrimonio del Carelli ; che del prezzo di essi si soddisfacesse il Banco , così della sorte , come dello interesse , ed il di più rimanesse sequestrato ; riserbandosi la provvidenza sopra le altre dimande del Banco ; al quale finalmente fece ancor salve le ragioni contra chiunque , nel caso che , colla vendita de' pegni, egli non rimanesse soddisfatto della sorte , e degl' interessi.

Notificato questo decreto al Giroud , egli ne portò la supplica colla regia decretazione di farsene parola in S. C. Fu così eseguito ; ed il S. C. si avvisò di confermare il decreto suddetto ; perchè il Giroud ne portò supplica di reclamazione , nella quale dimostrò , che niuna azione il Banco avea contra di lui : e ciò in forza del real Dispaccio de' 18 di maggio del 1757 , col quale fu tolto a' Banchi per legge generale ogni dritto di agitare in modo alcuno contra i padroni de' pegni , lasciando unicamente a' Banchi di poter procedere alla vendita di essi.

Propostasi indi nel S. C. la reclamazione , si confermò il decreto , aggiungendovi , che delle cose dedotte dal Giroud se ne tenesse ragione nel tempo, che si sarebbe spedito il giudizio, istituito dal Banco contra di lui ; intorno al proseguimento del quale , essendo il S. C. entrato nel dubbio , se il suddetto Dispaccio del 1757 comprendesse , o no il caso , che i pegni si fossero fatti con frode , sembrando , che e' ragionasse unicamente de' fatti con buona

 fede

fede, deliberò, che se ne consigliasse la Maestà del Re.

Non prima dell' ultimo dì di gennaio del 1776 fu fatta questa consulta, che S. M. si è degnata rimettere alla real Camera di S. Chiara, perchè, intese le parti, riferisse con suo parere. Dovendosi dunque di ciò trattare nella real Camera di S. Chiara, noi farem opera dimostrare, che niun fondamento abbia il dubbio, nel quale il S. C. è entrato, troppo chiaro essendo, che quel Dispaccio comprenda, e debba comprendere tutti i pegni, in qualunque maniera siensi fatti o con buona fede, o con dolo, o con inganno.

Adunque, perchè chiara, e manifesta si renda la intelligenza del real Dispaccio, sarà bene quì trascriverlo per intero. Egli dice così: *Informato il Re del decreto interposto dal delegato del Monte, e Banco della pietà, Marchese Fragianni, contro D. Francesco Diaz, ordinando, che nel termine di quattro giorni dovesse dispegnare alcuni diamanti suoi propri, che avea improntato a D. Antonio Gomez Figuerò, passato arrendatore del tabacco, il quale l' avea pignorati nell' accennato Banco nel mese di agosto dell' anno 1752 in testa di Francesco Conti, per la somma di ducati 14400, con dover pagare il Diaz la sorte principale, e lo interesse; e che passato tal termine si fussero i diamanti venduti, con rimaner parimente obbligato il Diaz a soddisfare fino al giorno della vendita tutto quello, che fusse mancato per coprir la sorte, e gl' interessi.*

Informata ancora la M. S. del gravame prodotto dal Diaz avverso il menzionato decreto, di tutto quello, che

che in giuſtificazione, ed appoggio del ſuo decreto ha rappreſentato lo ſteſſo delegato, e di quanto ſi è dalla Camera, inteſe le parti, eſaminato ſeriamente, ponderato, e diſcuſſo ſopra tal controverſia. Avendo principalmente preſente S. M. l' inveterata pratica, che in materia de' pegni ſi è oſſervata ne' Banchi di Napoli, fin dalla loro iſtituzione (non oſtante qualſivoglia legge del Regno), come altresì l' idea, con cui ſi è ſempre vivuto in Napoli, ed in tutto il Regno, cioè, che il pignorante non poſſa giammai ſoffrire altro danno, ſe non ſe quello della vendita del pegno, ſenza rimaner obbligato in caſo di mancanza a ſupplire rimborſo di ſorte alcuna. E riflettendo per ultimo S. M., che conviene continuarſi quell' antica inveterata pratica, che finora hanno oſſervata i Banchi, per non turbar la pubblica tranquillità, e la facilitazione del commercio, ſe mai contro tal pratica, ed accreditata idea ſi faceſſe la minima alterazione, poichè indubitabilmente s' involverebbe tutto il Regno in infiniti litigi per qualunque altra interpretazione, con danno univerſale della pubblica quiete. Ha perciò S. M. per tutti gli eſpreſſati, e ben giuſti motivi, e conſiderazioni colla ſua ſovrana Poteſtà riſoluto, ed ordinato, che il ſuddetto decreto interpoſto dal delegato Marcheſe Fragianni contro l' accennato D. Franceſco Diaz, per il prezzo di diamanti, de' quali ſi tratta, non abbia effetto alcuno: e che per punto fiſſo, e ſtabilimento generale ſi oſſervi da oggi in avanti in tutti li Banchi di Napoli quel, che per tanti ſecoli ſi è oſſervato nella materia de' pegni. E di ſuo real Ordine lo prevengo a V. S., e le partecipo queſta economica real determinazione per notizia di

cote.

cotesto Tribunale della Camera, e per l' uso, che convenga, siccome nell' istesso tempo si comunica ancora ai delegati di tutti i Banchi, ed altre parti, a' quali spetta per loro regolamento, ed esecuzione -- Portici 18 maggio 1757 -- Il Marchese Squillaci -- Signor Marchese Cito.

Dalla lettura adunque di questo Dispaccio manifestamente si raccoglie, che la Maestà del Sovrano ha voluto, che la pratica inveterata in fatto de' pegni, che ne' Banchi si fanno, non venghi in menoma parte alterata, ed innovata. Essendo dunque così, allora diremo, che potrebbe aver qualche appoggio il dubbio, promosso dal S.C., se il real Dispaccio dovesse aver luogo unicamente quando il pegno si fosse fatto con buona fede, ovvero eziandío dove il pegno si fosse fatto con dolo, e con mala fede; allora, diciamo, che potrebbe aver qualche appoggio, sempre che si dimostrasse con qualche esempio, che prima di esso real Dispaccio si fosse mai proceduto contra i padroni de' pegni, perchè si fossero stati fatti con mala fede, e con frode; e si fosse proceduto contra di coloro, che della mala fede, e della frode fossero stati ovvero gli autori, ovvero i complici. Ma, poichè un sì fatto esempio non puossi del tutto allegare, il dubbio del S. C. da se stesso risoluto rimane. Egli non ve ne ha esempio niuno, nè esser ve ne può; imperocchè contra ogni dritto sarebbe.

Ognun può, senza che noi il diciamo, da se medesimo considerare, che nella natural società gli uomini sono stati sempre considerati tra loro interamente uguali; non essendovi finora stato chi avesse il contrario

so.

fostenuto. Ed il Comberlandi, che si prese ad impegno di contrastare quanto l'Obbes affermò, non osò mai tanto negargli (1). Anzi vi sono state alcune Città, le quali hanno avuto per usanza di mandare in esilio, a volontà del popolo, que' cittadini, quantunque innocenti, i quali vedevano essere in qualche virtù più degli altri eccellenti. La quale usanza non fu molto biasmata da Aristotele, maestro di color, che sanno. Nè per altra cagione ciò in quelle Città si faceva, se non perchè, volendo esse, che tutte le pubbliche cose con pari passo procedessero, giudicavano ogni cosa, qual che ella si fosse, la quale si trovasse non uguale alle altre, esser da tagliare, e quasi da estirpare, sì veramente, che alla virtù stessa niuno riguardo si avesse. Da questo esser dunque, secondo natura, tutti gli uomini uguali, e dal doversi nelle civili società questa uguaglianza serbare, ne viene in legittima conseguenza, che i dritti degli uomini nella società debbano similmente essere uguali. Da ciò le leggi civili, avendo per fondamento il dritto naturale, onde Papiniano grandissima laude meritò, per aver saputo così felicemente trarre dalle leggi naturali le sue regole legali (2), sempre studiate si sono di serbare, per quanto han potuto, questa uguaglianza negli stabilimenti loro. Ed in tal guisa intenderemo profondamente ciò, che Seneca (3) si volle

(1) Delle leggi naturali *cap.* 2. §. 7.
(2) *Gothofr. ad leg.* 75. *D. de r. j.*
(3) *Epist.* 30.

volle dire, laddove ſcriſſe: *Prima enim pars æquitatis eſt æqualitas*. Veggiam dunque, ſe queſta uguaglianza verrebbe ſerbata, qualora ſi deſſe libero l' arbitrio a' Banchi, nel caſo, che credeſſero, che i pegni ſi foſſero fatti con frode, e con mala fede, di potere contra i rei agitare. E chi potrà ignorare, che i Banchi mai non riconobbero il legittimo padrone di qualunque coſa, che da chiunque in pegno aveſſe ricevuta? Come potran dunque eſſi penſar mai di avere azione alcuna contra i padroni di quella coſa, che eſſi abbiano in pegno ricevuta? Eſſi non riconoſcon per padrone il vero padron della coſa, quando poſſan danno ſentirne; e pretender poi allo incontro, aver dritto contra il padron della coſa, quando nel ricevere il pegno abbian danno riportato, non ſon, come a noi par, le ragion pari? E ben potrebbeſi dir loro con Demea (1): *Nam qui minus mihi idem jus æquum eſt eſſe, quod mecum eſt tibi?* E ſopra queſto fondamento di ragion naturale appoggiato è quanto ſtabilito ſi ritrova da Ulpiano (2), e da Gaio (3). Perchè diſſe il Pufendorffio (4): *Sicuti & neminem, parca in ipſum natura, aut tenuis fortuna per ſe ad id condemnat, ut deterioris conditionis circa fruitionem communis juris ſit, quam alii*. Manifeſtiſſima coſa è, che i Banchi non riconoſcon mai il pa-

(1) *Terent. Adelph.*
(2) *L. 1. D. quod quis jur. in alterum.*
(3) *L. 4. D. eod.*
(4) *De J. N. & G. lib. 3. cap. 2. §. 2.*

padron legittimo della cosa, che in pegno ricevono, da che ogni giorno avviene, che, se uno a me ruba una cara gioia, o altra sì fatta cosa di valor non leggieri, e pongala al Banco in pegno, egli il Banco non sarà per restituirmela mai, per quanto io chiaramente dimostrassi quella cosa esser mia, ed essermi stata rubata. Per questo avviso similmente egli si vende la cosa pignorata, senza nè pure avvisarne nè chi la pignorò, nè il diretto padron di essa. Per qua' principj adunque, non diciam già di equità, ma di strettissima ragione, pretender potrassi dal Banco, che il padron della roba gli ristori quel danno, che egli ha sofferto, ricevendo quella tal roba in pegno? *Sua quisque exempla debet æquo animo pati* (1). Nè ad altro fine egli tiene gli officiali suoi, se non perchè, esaminando ogni qualunque cosa, che in pegno si porta, il vero valore ne dessero, e facessero la stima di quanto denaro sopra quel pegno dar si potesse. Nè ad altro fine questi officiali debbon dare malleverìa al Banco, se non se per ristorarlo, se mai di questa loro stima il Banco venisse danno a patirne. Che, se il Banco avesse azione contra il padrone del pegno, non solamente inutile, ma ingiusta ancora questa malleverìa addiverrebbe. Ed ecco il perchè con sommo accorgimento nel real Dispaccio si dice: *che il pignorante non possa soffrire altro danno, se non se quello della vendita del pegno*.

Ecco dunque, che il S. C. non troverà mai esempio, che i Banchi abbian fatto convenire i padroni de' pe-

---

(1) *Phedr. lib. 1. Fab. 26. v. 12.*

pegni, se mai la cosa pignorata fiesi ritrovata di minor valore di quella somma, per la quale il Banco l' abbia in pegno ricevuta. La sua ragione l' ha sempre rivolta contra gli officiali suoi, e contra il costoro mallevadore. Nuova fu del tutto la impresa del Monte, e Banco della Pietà, lo indirizzarsi contra il Diaz, i cui diamanti furono pignorati da Francesco Conti: e, come cosa tutta nuova, strana, ed ingiusta, dalla somma giustizia del glorioso Monarca delle Spagne, quando era nostro Re, riprovata, e di presente spenta fu; onde per istabilimento generale il prefato Dispaccio ordinossi. Nè la M. S. in questa sua general legge fece distinzione alcuna tra pegno, fatto con buona fede, e pegno, fatto con dolo, e con mala fede. E dove la legge non distingue, distinguere a noi non lece. Assioma tanto certo, quanto nasce da due spresse leggi, una di Gaio (1), e di Papianiano (2) l' altra. Gaio dice: *De precio vero soluto nihil exprimitur. Unde potest conjectura capi, quasi nec sententia Prætoris ea sit, ut requiratur, an solutum sit precium*. E Papiniano: *Oratio, quæ prohibet apud Consules, aut Præsides provinciarum, post quinquennium a die manumissionis in ingenuitate proclamare, nullam causam, aut personam excipit*. Sulla qual legge così notò il Cuiaccio: *Notandum ad hoc, quod ait Papinianus in hac oratione:* Nullam causam, aut personam excipi, *quasi quoties lex*

---

(1) *L. 8. D. de public. in rem.*

(2) *L. 4. D. si ingen. esse. dicat. Cujac. ad lib. 22. quæst. Papin. in d. l. 4.*

lex nihil excipit, nec nos excipere debemus. Hoc enim significat, quoniam oratio nihil excipit. Ed indi *Nec male illo loco interpretes, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debere: nam & ita Hermogenes libro de statu;* Lex, *inquit*, non distinguit, sed simpliciter loquitur, & indistincte. *Unde significat nec nos distinguere debere, nihil horum distinxit lex, sed simpliciter locuta est, inquit.* Distinzione alcuna il Dispaccio non fa, ma semplicemente toglie al Banco ogni azione di agitare. Sconcia cosa sarà dunque l'andare con importuna distinzione investigando, se tanto debba aver luogo, dove frode, e mala fede vi sia concorsa.

Ma come, di grazia, potrà mai con buona fede aversi dal Banco maggior somma di denaro di quella, che effettivamente vaglia la cosa, che per pegno si porta? La legge presume, che ciascun debba sapere il vero valore della roba sua; per la qual cosa niun può senza manifesto dolo, ed aperta mala fede ricever maggior valore di quello, che la roba sua effettivamente vaglia. Dunque ben possiam noi dire, che, qualora la roba si ritrovi di minor valore di quello, per cui fu pignorata, sempre il pegno fu fatto con frode, e con mala fede. Ed ecco, che, sempre che la roba si ritrovi di minor valore di quello, per cui fu pignorata, distrutta intieramente tutta la savia disposizione di quella legge rimarrà, e che sorgeranno di presente tutti i gravi inconvenienti, che si è cercato con quella legge estirpare. Ecco involto il Regno tutto in continui litigi; ecco turbata la pubblica tranquillità; ecco rotta, e spezzata ogni facilitazione di commercio. Ma sopra tutto ecco inuti-

le

le la legge. E chi può ignorare, che fu sempre considerato gravissimo assurdo lo interpretarsi le leggi in maniera, da farle inutili rimanere, e da giuoco? Forse nondimeno altri dirà: rimarrà dunque impunito un delitto? No, che non resta impunito. Le pene, che si danno agli officiali del Banco, puniscono il delitto per quanto si dee. Si puniscono i delitti per risarcire a' particolari il danno, che per cagion di quello han sofferto, e per esempio degli altri. Ambedue questi fini col gastigare gli officiali del Banco si conseguiscono, facendosi ristorare da essi, e da' loro mallevadori il danno, che il Banco ha sofferto, e dandosi ad essi medesimi, per esempio degli altri, le pene, che merita il lor delitto.

Arrogesi a questo, che se il S. C. avesse fatta seria riflessione su quelle parole del Dispaccio: *Indubitatamente s' involverebbe tutto il Regno in infiniti litigi per qualunque altra varia interpretazione, con danno universale della pubblica quiete*; non avrebbe certamente fatta egli quella consulta, dimandando al Re, se il suo generale stabilimento debba tacere, dove con mala fede, e con dolo siesi fatto il pegno. E quale potrebbe immaginarsi, che esser potesse *l' altra varia interpretazione, con danno universale della pubblica quiete*, se questa non è, colla quale si aprirebbe larghissimo campo ad *infiniti litigi*, che *tutto il Regno inviluppperebbono*, come certamente avverrebbe, se si desse azione al Banco contra coloro, che avesser fatto il pegno con dolo, e con mala fede?

Ma la pretensione del S. C. si estende anche più oltre. Egli non vuol solamente procedere contra il

Ca-

Carelli, che unito cogli officiali del Banco fece i pegni con frode; vuole altresì inquiſire il Giroud, che la roba pignorata vendè al Carelli; dicendo, che più argomenti, ed indizi fan credere, che, nel fare frodolentemente i pegni, intelligenza vi ſia ſtata del Giroud; da' quali argomenti innanzi, il Carelli nell' accattata ſua iſtanza ſimilmente il dice. Ma fermianci un tantino ſu queſto detto del Carelli, mettendoci dietro le ſpalle, che le leggi non ſoffrono, che per indizi s' inquiriſca alcuno di dolo. Quali furon di grazia le prime ſue voci, e quelle, che la natura, e la verità metton da prima in bocca degli uomini nell' agitazione, nella quale o per delitto, o per ſorpreſa, o per altro accidente ſi ritrovvaſſero? Che egli era ſtato frodato dal Giroud, il quale gli avea vendute le mercatanzie a prezzo di gran lunga maggiore di quello, che effettivamente valeano. Con queſta eccezione egli da prima credette di poterſi toglier di doſſo il debito, che col Giroud avea; e perciò dimandò, che il Magiſtrato ſi foſſe aſſicurato de' libri mercantili del Giroud, da' quali appariva il prezzo delle mercanzíe vendutegli; e che eſſe mercanzíe ſi riconoſceſſero nel Banco, ove trovavanſi pignorate, ſe quelle ſteſſe foſſero, che avea comprate dal Giroud. Chi può dirci poi, com' egli cambiaſſe ſentenza, e da chi a tanto dire, foſſe ſtato ſedotto, e per opera di cui? Ma come può crederſi mai, che il Giroud aveſſe intelligenza nella frode, fatta al Banco? Il Giroud, il quale vendè queſte mercatanzíe, precedente ſolenne apprezzo, e facendoſi cautelare non meno con le lettere del cambio, che con pubblici, e ſolenni ſtrumenti? Non

ſarebbe ſtato ciò dare del ſuo delitto una legaliſſima pruova dello *ingenere*? E chi può ignorare, che chi ſi diletta far frode, con ogni ſollecito ſtudio attende, e proccura di occultarne le pruove? E noi diremo, che il Giroud foſſe così fuor di ſenno, che aveſſe voluto a bello ſtudio laſciare un pubblico ſolenne documento delle frodi ſue?

Ma qual buono avviſo ſarebbe ſtato e del Giroud, e del Carelli invitare alla frode, che eſſi facevano, ancor gli altri negozianti di ſopra nominati, acciocchè, ſenza che l'uopo il chiedeſſe, ſi faceſſe il loro delitto manifeſto a tante altre perſone? Chi delinque, dove poſſa da ſe ſolo commettere il delitto, non cerca compagni, e ſi ſtudia quanto più può naſconderlo, anzi che farlo alla notizia di molti pervenire.

Senzachè fa ceſſare ogni minimo ſoſpetto di frode nel Giroud lo ſcorgerſi, che egli è rimaſto creditore del Carelli, fuor di ogni ſperanza di eſſerne riſtorato, nella ſomma niente indifferente di ducati diciottomila ottocento e dodici. Se il Giroud foſſe ſtato intelligente della frode, egli avrebbe conoſciuto il Carelli per un uomo perduto, pieno d' inganni, disleale, e malvagio, e capace di commettere ogni qualunque ribalderìa, non che eſſere di mala fede, e truffatore. E potraſſi, ſenza rinunziare interamente al ſenſo comune, immaginare, che un pubblico negoziante affidaſſe ad uom tale da preſſo a diciannove mila ducati di mercanzíe? Più toſto di sì fatti uomini, anzi che con eſſoloro tener traffico, e commercio, deeſi così fuggire il conſorzio, come ſi fugge di meſcolarſi tra'

tra' pruni, e tra' triboli. Quanta maggior riprensione egli avrebbe meritato di quella, che in sua lettera (1) non fece Filippo al suo figliuolo Alessandro, scrivendogli: *Quæ te, malum, ratio in istam spem induxit, ut eos tibi fideles putares fore, quos pecunia corrupisses?* E veramente pazzía sarebbe in cuor ribaldo lealtà ricercare, e por fede. Se il negoziante Giroud fosse stato a parte della frode, egli, dando le mercanzíe sue per pignorarle, sopra di tutta altra cosa non avrebbe forse con ogni diligenza curato, di pagarsi prima del prezzo di quelle col denaro, che il Banco dava sopra di esse; e non già fare un credito al Carelli, autor di tutta la frode, di presso a diciannovemila ducati?

Il S. C. ragiona, che sia argomento della intelligenza alla frode l' essersi osservato da' libri de' negozianti, che *i pegni seguirono contemporaneamente a' tempi de' contratti di vendita, e che la maggior parte del denaro riscosso dal Carelli con la pignorazione fatta nel Banco, si trova introitata agli stessi negozianti*. Se il S. C. avesse veduto, che del denaro, introitato da' negozianti, soddisfacendo il prezzo de' pegni, fosse altra somma sopravvanzata, a ragione avrebbe soggiunto: *Dal qual fatto ne deduce il Banco la pruova del concerto, e della intelligenza de' negozianti in tal frode*. Ma poichè le somme introitate non pagano il valore delle mercanzíe, noi non sappiamo, come possa dedursene quella pruova della intelligenza, che il S. C. presume. Se il Carelli

 com-

(1) *Apud Cicer. de Offic. lib. 2. cap. 15.*

comprava queste mercanzíe per pignorarle, egli era necessità, che si ritrovasse, essersi fatto il pegno contemporaneamente alla compra; siccome necessità era del Carelli, per avere a credenza le nuove mercanzíe, pagare in parte, ovvero in tutto il prezzo di quelle, che prima avea similmente a credenza comperate. Che cosa dunque di straordinario conosce in questo il S. C., onde possa dire al Re, che da ciò il *Banco deduce la pruova del concerto?* Nè vale il potersi dire in oltre, che il darsi tanta mercanzía dello stesso genere ad un uomo, che mercatante non era, dovea fare avvertito il Giroud di qualche frode, e non correr così alla cieca a sempre più fargli credito, quando di molte mercatanzíe, e quando di altre. Ma noi già abbiam detto innanzi, che, essendo il Giroud in questa mala fede entrato, non cessò il Carelli di convincerlo di aver male opinato, facendogli vedere, che egli ne avea varie commessioni or di Roma, or di tutta la Sicilia.

Ma l' essersi il Giroud proferto di spignorare dal Banco tutte le mercanzíe, vendute al Carelli, di che, secondochè si è detto, formossene un atto, ben fa sospicare, che morso dalla coscienza ne fosse. Noi non però non sappiamo, come da questo atto possa argomentarsi la intelligenza del Giroud nel farsi i pegni. Quando questo atto si fece, non ancora si era saputa la frode commessa al Banco. Il Carelli si era unicamente lagnato, che il Giroud l' avesse frodato nel prezzo delle mercanzíe; a provar la qual cosa fece istanza, che il Magistrato si assicurasse de' libri del Giroud, da' quali sarebbe apparito il prezzo delle mer-

mercanzíe tra loro convenuto; e che quelle si riconoscessero nel Banco, perchè non si ponesse in contesa la identità loro. A smentire questa falsissima accusa, il Giroud ingenuamente disse: *io mi pigliarei le mie mercanzíe*. Nè poteva altrimenti intendersi, che per lo stesso prezzo, per lo quale vendute le avea. La qual cosa manifestamente appare dalla ragione, che ne soggiunse: *per negoziarle*, *in vece di commettere in Ginevra delle nuove*. Nè altrimenti la cosa può concepirsi; imperocchè, se le merci, che egli profferiva di ripigliarsi, dovean tener luogo di quelle, che non avrebbe fatte venir di Ginevra, egli è sicuro, che quel guadagno, che colle nuove avrebbe fatto, e' sperava farlo con quelle, che avrebbe spignorate dal Banco. Chi potrà credere, che il Giroud avesse voluto donare, che, secondo le leggi, val quanto perdere (1), quel di più, che le sue merci erano state frodolentemente pignorate? Il Giroud, diciamo, che, mercatante era, ed in acquistare, ed agumentare delle facoltà occupato, e con tutto l' animo al guadagno intento? Se la legge non presume, che uom ci sia *ita resupinus, ut facile suas pecunias jactet, & indebitas effundat: & maxime si ipse, qui indebitas dedisse dicit, homo diligens est, & studiosus paterfamilias, cujus personam incredibile est in aliquo facile errasse*: secondochè il giureconsulto Paolo (2) ragiona; che

 direm

(1) *L. 7. D. de donat.*
L. 28. §. ult. D. de pactis.
L. 1. §. 1. D. quæ res pign.
(2) *L. 25. D. de probat.*

direm noi de' mercatanti, i quali non ad altro, che all' utilità propria intenti sono? E sarem noi persuasi, che uom tale così di botto facesse strazio del suo denaro, senza niun rispetto prendere a meditarci sopra? Fole son queste, che nè anche i poeti han saputo immaginare.

Quali indizi adunque, e quali argomenti si hanno, onde possa anche di lontano suspicarsi la intelligenza del Giroud? L' ha detto il Carelli. Sì, ma allor che fu subornato, secondochè accennato abbiamo. Ma chi in oltre pensò mai, che il detto del reo principale facesse pruova, o urgente indizio contra coloro, che e' chiama per sozii? Ci guarderemo perciò noi di dirne quello, che potrebbe parer soverchio a ricordare, come cosa troppo manifesta. Senzachè il Banco non cessò di querelare il Giroud, come intelligente, e partecipe della frode nel pignorare le suddette mercanzíe, e ne fu fin anche ordinata la informazione. Ma, veggendo il Fisco che, per le diligenze operate, la querela non avea alcun appoggio di verità, più oltre non si brigò di proseguirne il giudizio. E sono già compiuti dieci anni, che più non se ne è fatto parola. La qual cosa dovea il S. C. riferire alla M. S., anzi che dire seccamente, che la informazione se n' era ordinata.

Ma a che andiam noi più oltre sermonando sulla immaginata intelligenza del Giroud nella frode del Carelli? Ben la real Camera di S.Chiara, esser questa una chimera, sognata dal Banco, conobbe fin dall' anno 1770, allora che riferir dovette sopra quanto si era operato e dal delegato del Banco, e dal supre-

premo Magiſtrato del commercio, e dal S. C.; e conſigliò la M. S. che tutto ſi doveſſe annullare. E S. M. ſi compiacque uniformarſi al parere della ſua real Camera. Fin d' allora, diciamo, la real Camera, avendo attentamente riguardato a quanto il S.C. preſentemente in ſua relazione va conſiderando; ed eſaminatelo partitamente, ne ravvisò la inſoſſiſtenza, ed in queſti termini il rappreſentò al Re: *Si è aggiunto, che il negoziato fatto da Giroud col Carelli è lontano da qualunque rimotiſſimo ſoſpetto di frode, che mai ſi poſſa preſumere. Qualora tra eſſi vi foſſe ſtata qualche intelligenza, non avrebbe avuto biſogno il Giroud di vendere al Carelli le ſue mercanzíe, non di farle valutare precedentemente dagli eſperti, nè per ſua cautela eſigere dal medeſimo iſtrumento, e lettera di cambio: ma per di lui mezzo impegnando nel Banco dette mercanzíe con l' intelligenza dell' apprezzatore, avrebbe per quelle eſatto più del giuſto valore: ed in tal caſo non dovea rimanere il Carelli in debito; perchè ſe il Giroud avea intelligenza in detti pegni, che il Carelli facea al Banco più del giuſto prezzo, avrebbe dovuto il Giroud in prima introitarſi il giuſto prezzo delle robe, che avea conſegnate al Carelli per impegnarle, ed il di più del giuſto prezzo, che fraudolentemente ſi ricavava dalle medeſime, avrebbe dovuto dividerſi tra coloro, che erano a parte delle frodi, altrimenti nè il Carelli avrebbe fatto al Giroud il mezzano, nè l' apprezzatore ſi ſarebbe indotto a commettere un grave delitto ſenza gran vantaggio. E così non eſſendovi più vendita di dette robe tra Giroud, e Carelli, non dovea affatto coſtui rimanere di quello debitore. Onde*

dal

del vederſi, che il medeſimo Carelli è debitore del Giroud in più migliaia di ducati, e per non pagarli deduſſe il ſuo patrimonio nel Magiſtrato del commercio, va a toglierſi ogni dubbio di criminoſa intelligenza, che mai potea ſoſpettarſi in Giroud per gli pegni fraudolentemente fatti dal Carelli per mezzo dello apprezzatore di eſſi.

A ciò ſi aggiugne, che in queſto caſo le cartelle avrebbero dovuto rimanere preſſo Giroud, e non già in potere del Carelli, che nel dedurre il patrimonio nel Magiſtrato del commercio, l' eſibì, nè l' avrebbe eſſo Giroud in tale rea intelligenza ſpedito le lettere eſecutoriali per eſſer rimborzato del ſuo avere. E così per l' oppoſto non avrebbe quegli preteſo nel detto Magiſtrato eſſer liberato dal debito per gli alterati prezzi, con li quali avea le robe comprato; e per tal pretenſione egli aſſerì, che li negozianti non erano ignari, che detta roba andava nel Banco ad impegnarſi, e che eſſi ſi preſero il denaro, che proveniva da detti pegni; e quando non ſi voglia preſumere, che detta iſtanza, avendo il Carelli promeſſo di farlo proceſſure per indennità del Banco, ſia ſtata formata con la intelligenza del medeſimo Banco, non abbia almeno da tenerſene conto, poichè ſe il denaro era preſo da' negozianti, eſſo Carelli non reſtava certamente debitore. Così che in qualunque aſpetto ſi voglia l' affare riguardare, ſi conchiude per Giroud, che in eſſo non ſi può affatto preſumere intelligenza delle frodi, che il Carelli commiſe con l' apprezzatore del Banco di S. Eligio.

Eſſendoſi in tal guiſa adunque fin d' allora rappreſentato dalla real Camera di S. Chiara, che d' intel-

tel-

telligenza nella frode del tutto non poteva il Giroud accagionarsi, viene da se stessa a cadere la relazione del S. C., sulla quale la real Camera dee S. M. consigliare, se la legge promulgata da S. M. C. debba aver luogo, dove frode vi sia. Quindi agevolmente si coglie, che ancorchè noi vorremmo distinguere, dove la legge niuna distinzione non faccia; ancorchè vorremmo immaginare potersi senza mala fede pignorare alcuna cosa ne' Banchi oltre al valore di quello, che effettivamente vaglia; tuttavolta, poichè frode non può supporsi nel Giroud, cessa il motivo del S. C., che il Dispaccio non debba aver luogo, qualora frode vi sia stata del padron della roba nel pignorarsi. Ma come può il S. C. pretendere, che il padron diretto della mercanzía sia il Giroud? Se egli ne conserva ancora il dominio, avranne certamente l' azione dominicale per lo credito suo contra il Carelli. Ma il Banco non riconosce di ciò, che in pegno ha ricevuto, altro padrone, che ne abbia il dominio. Come dunque presume nella occasione soltanto, che ad uopo gli venga, involgere in perpetui litigi, con manifesto detrimento della pubblica tranquillità, e con tanto sconcio del commercio, coloro, che furono una volta legittimi padroni di quella roba? Ingiustissimo giudice al certo il Banco sarebbe, secondochè fu da Seneca [1] avvertito, dicendo: *Neque æquus judex aliam de sua, aliam de aliena causa sententiam fert*. Quindi siamo a buona speranza, che la real Camera

ra

[1] *De ira lib. 1. cap. 14.*

ra di S. Chiara sia per consigliare S. M., che debba senza eccezione alcuna la legge di S. M. C. mantenersi, come quella, che ha per fermo sostegno, da quelle tante altre savissime, e ben ponderate riflessioni innanzi, la pubblica buona fede, la quale interamente mancherebbe, se i Banchi, i quali non riconoscono i legittimi padroni delle cose, che essi in pegno ricevono, nè gli danno ascolto, in maniera che senza nè pur cerziorare coloro, che quelle han pignorate, procedano alla vendita di esse, abbiano ad avere il dritto, qualora bene gli torna, d' inquietare, e perturbare la pace, non che di altri, ma degli stessi negozianti, che han vendute le loro mercanzíe, giusta la lor professione, a chi di comprarle voglia ne gli sia venuta. Che vuolsi di grazia da' mercatanti? Pretendesi forse, che qualora essi qualche mercanzía vendono, debbano obbligare i compratori a dar loro mallevería di non pignorarla in Banco niuno? Questo certamente dovran fare da oggi innanzi, se mai per sorte sciagura si desse retta alla capricciosa pretensione del Banco di S. Eligio.

A' 17 di novembre del 1778.